

## Proponente

RICOMPOST SAS - Via Orazio, 144 - Pescara (PE)

REGIONE  
ABRUZZO



**OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

**Servizio Valutazione Ambientale del CCR - VIA**

**“Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di  
Impatto Ambientale”**

**VIA SALARIA ANTICA EST N. 27**


**67100 L'AQUILA (AQ)**

**dpc002@pec.regione.abruzzo.it**

## RELAZIONE TECNICA

**INSERIMENTO TERRITORIALE di RIFERIMENTO**

**L.R. 431/85 art. 1 quinquies - D.Lgs 42/2004 - L.R. 45/07 Abruzzo**



**“Richiesta di revisione alla prescrizione n. 1 per impossibilità alla realizzazione  
progettuale, di cui al provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di  
impatto ambientale avente ad oggetto “Sistema di compostaggio in-bag” - proponente  
RICOMPOST - Giudizio favorevole con prescrizioni n.2716 del 25/10/2016**



**15/12/2016**

1. *Premessa*
2. *Istruttoria CCR-VIA giudizio n. 2716 favorevole con prescrizioni*
3. *Cenni di alcune sentenze a supporto*
4. *Riferimenti normativi fascia di rispetto 150 m dai corsi d'acqua*
5. *Planimetrie di dettaglio inquadramento territoriale*
6. *Documentazione fotografica a supporto*
7. *Conclusioni*

**ALLEGATI**

*Tavola 1*

*Tavola 2*

## **1. PREMESSA**

L'iter autorizzativo di cui al progetto proposto, per la realizzazione di un piccolo impianto di trattamento finalizzato al recupero mediante compostaggio di rifiuti compostabili non pericolosi, quali: la frazione umida, proveniente da raccolta differenziata di RU, gli scarti vegetali derivanti dal ciclo agroalimentare, i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde attraverso il sistema In-Bag è stato sottoposto, a:

- Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'Art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.(Prot. 201500269 del 22/01//2015): conclusasi con Giudizio n. 2514 del 09/04/2015 consistente nel rinvio a Procedura V.I.A. per una valutazione esaustiva degli aspetti ambientali (approfondimento correlato anche alla natura innovativa della tecnologia proposta per l'impianto);

- Procedura di V.I.A. ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.(Prot. 2016171646 del 22/07//2016): conclusosi con PARERE FAVOREVOLE (Giudizio n. 2716 del 25/10/2016) con le seguenti prescrizioni:

1. La recinzione del perimetro dell'impianto deve essere fissa e posizionata a 150 m dal fosso Monteverde e dal Fiume Vomano

2. In sede di conferenza dei servizi dovranno essere integrati i seguenti documenti:

- studio di ricaduta emissioni sui punti sensibili già individuati secondo linee guida ARTA
- il QRE secondo linee guida ARTA
- Piano di indagini delle matrici ambientali;

3. Effettuare il monitoraggio acustico post-operam a seguito di approvazione del comune di un proprio piano di classificazione acustica.

Ferma restando l'ottemperanza alle Prescrizioni n.2 e n.3, che saranno prodotte in sede di procedura AUA, la Ditta Ricompost chiede attraverso la presente Istanza la revisione alla prescrizione n. 1 per impossibilità alla realizzazione progettuale.

## **2. ISTRUTTORIA CCR-VIA GIUDIZIO N. 2716 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**

La Regione Abruzzo, nella sua istruttoria allegata al giudizio CCR-VIA n. 2716 del 25/10/2016 conferma la compatibilità al:

- Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.);
- Piano Regionale Paesistico (P.R.P.);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
- Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico ( P.A.I.);
- Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.);
- Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (P.P.G.R.);
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
- Piano Regionale Paesistico (P.R.P.)

Infatti viene riportato per i singoli aspetti:

### **1. Piano Regionale Paesistico (P.R.P.)**

L'area oggetto di studio non ricade nel P.R.P. vigente.

### **2. Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

L'area dell'impianto è esterna alla zona interessata.

### **3. Piano Stralcio Difesa Alluvioni (Autorità di Bacino dell'Abruzzo (P.S.D.A.)**

L'area dell'impianto è esterna alla zona interessata.

### **4. D.Lgs . 42/2004 e s.m.i. - "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**

L'area dell'impianto è esterna alla zona interessata.

### **5. Vincolo paesaggistico e Tratturi (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i artt. 134, 136., già L. 1497/1939)**

L'area dell'impianto è esterna alla zona interessata.

### **6. Zone archeologiche (D.Lvo 42/2004 e s.m.i. art. 142, c. 1, lett. m)**

L'area dell'impianto è esterna alla zona interessata.

### **7. Rilievi montani oltre i 1200 m s.l.m. (D.Lgs. 42/2004, art. 142 - comma d)**

L'area dell'impianto è esterna alla zona interessata.

### **8. Fasce di rispetto fluviale (D.Lgs. 42/2004, art. 142 - comma c)**

La Tavola I-4 delle integrazioni evidenzia una distanza dal Fosso Monteverde di 91 metri dal confine di proprietà e 100 metri dal confine dell'area adibita a parcheggio. Le distanze

rispetto all'area dell'impianto sono superiori a 150 metri. Il Fosso Monteverde è ulteriormente regimentato con un muro in cemento armato posto sul piano dell'area industriale, di circa 1,5 metri d'altezza, mentre il Fiume Vomano dista 171 metri dal confine dell'area che è posta ad un'altezza soprelevata di circa 15 metri rispetto al pelo libero della superficie fluviale media.

**9. Aree boscate (D.Lgs. 42/2004, art. 142 - comma g)**

L'area dell'impianto è esterna alla zona interessata.

**10. Aree protette (L. 394/1991) - Rete Natura 2000 (S.I.C. - Z.P.S.)**

L'area dell'impianto è esterna alla zona interessata.

**11. Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)**

L'area dell'impianto è esterna alla zona interessata.

La RiCOMPOST Sas, limitatamente al progetto presentato non entra in contrasto con lo strumento di pianificazione regionale paesistico, in quanto lo stesso non prevede, per il territorio in cui è localizzata l'attività, prescrizioni puntuali come dichiarato in istruttoria dal responsabile del servizio, essendo l'area situata in Zona Industriale (D1) e non essendo previste nuove infrastrutture da realizzare.

Come già ampiamente dichiarato e approfondito, l'intervento per la realizzazione del progetto, non prevede opere strutturali in quanto il capannone è già esistente così come anche la platea di cemento, la pesa, i locali di accettazione e uffici, naturalmente, gli altri strumenti cardine del processo per cui si richiede l'autorizzazione sono i soli macchinari e le attrezzature, mobili e facilmente rimovibili.



Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

**Art. 1 Lettera c)**

i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

**Art. 1-quinquies**

Le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21-9-1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis, **“ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia”**, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

**Art. 142. Aree tutelate per legge**

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

**LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18**

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.  
TESTO INTEGRATO CON LE LL.RR. N. 70/95, 89/98, 11/99, 26/2000 E 5/2001

**ART. 80 - Tutela delle coste**

Comma 3. Lungo i corsi d'acqua riportati nell'[allegato A della L.R. 3 novembre 2015, n. 36](#) (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di metri centocinquanta a partire da ciascuna delle relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini nonché dal confine dell'area demaniale qualora

più esterna rispetto alle sponde o argini. Lungo il corso dei canali artificiali e nei tratti arginati a protezione di una portata di piena avente tempo di ritorno di almeno 200 anni, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque da ciascuna sponda o piede esterno dell'argine.

Comma 3-bis. Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della [L. 18 maggio 1989, n. 183](#), individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, fatta salva la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene individuata una ulteriore distanza pari a metri venticinque dal limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P4, qualora la fascia che ne risulti sia posta più esternamente rispetto a quella stabilita dal medesimo comma.

Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, **"l'edificazione al di fuori del suddetto perimetro è interdetta entro una fascia di metri cinquanta dal confine esterno"** dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque dagli argini degli stessi. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche.

**L.R. 45/2007 P.R.G.R. estratto criteri localizzativi - Impianti di trattamento rifiuti**

Protezione delle risorse idriche			
Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c, Piano Regionale Paesistico e L.R. 18/83 art. 80 punto 3)	micro →	<b>ESCLUDENTE</b>	nella fascia di 50 m dai torrenti e dai fiumi
		<b>ESCLUDENTE</b>	nella fascia di 300 m dai laghi
		<b>PENALIZZANTE</b>	nella fascia da 50 a 150 m dai torrenti e dai fiumi.
			Si rimanda ai piani subordinati la possibilità di adottare un criterio più conservativo (escludente).


**4. CENNI DI ALCUNE SENTENZE A SUPPORTO**

1) Omissis.....da notare che sebbene si ribadisca che la verifica, svolta dall'Autorità competente ai fini VIA, per accertare l'ottemperanza da parte del proponente alle prescrizioni del provvedimento VIA (o meglio, nella nuova terminologia adottata dal legislatore, "la corrispondenza del provvedimento alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale"), ...ommissis...., assicura che progettazione e esecuzione dell'intervento si sviluppino in coerenza con le risultanze della VIA e quindi in modo compatibile con l'ambiente. Tuttavia, è interessante porre l'attenzione sul perspicuo ragionamento logico-giuridico svolto dal Consiglio di Stato: quest'ultimo ha evidenziato come parrebbe illogico che "prescrizioni volte a mitigare gli impatti possano stravolgere l'opera già approvata nella sua conformazione sostanziale quale emerge dal progetto definitivo, al punto da rendere necessaria una nuova approvazione". Inoltre, il Consiglio ha rilevato come il mancato recepimento delle prescrizioni nel progetto definitivo non possa risolversi in un pregiudizio per il diritto dei privati, in particolare di quello alla partecipazione del procedimento al fine di controllare l'effettivo adeguamento del progetto alle varianti richieste.

2) Omissis.....da notare che, a pagina 401 del testo "Codice dell'ambiente - Commento alle recenti novità in materia di AIA, Caccia, Inquinamento atmosferico, Rifiuti, VAS e VIA" si

riporta che “il procedimento di VIA è per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell’ambiente, che si svolge prima dell’approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa per l’ambiente, a condizione però che ciò sia possibile e che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, come ben dichiarato da T.A.R Toscana, II, 20.04.2010, n.986 (Fonte: www.ambiente-diritto.it).

**5. PLANIMETRIE DI DETTAGLIO INQUADRAMENTO TERRITORIALE**







***Visuale panoramica delle infrastrutture esistenti***



**Recinzione**





**Recinzione**



**7. CONCLUSIONI**

Ferme restando tutte le misure di prevenzione degli eventuali impatti dell'opera sui corpi idrici superficiali e sotterranei previste da progetto (es. impermeabilizzazione dell'intera area di deposito dei sacchi, cordolo di contenimento di 30 cm su tre lati e griglia sul lato di accesso e collegata ad una vasca di accumulo di prima pioggia, autocarri per il trasferimento del materiale in cassone a tenuta, .....omissis.....rif. Paragrafo 3.6 dello Studio di Impatto Ambientale), per quanto riguarda la PRESCRIZIONE N.1, si fa presente che l'ottemperanza alla stessa determinerebbe la necessità di apportare una modifica sostanziale al progetto con l'unico risultato di non realizzabilità dell'impianto stesso. Parimenti, le aree che restano a disposizione del progetto, anche in termini di movimentazione dei veicoli necessari per il trasporto delle materie prime e per i processi previsti dal sistema di compostaggio aerobico del rifiuto umido, denominato "In-Bag", non sono sufficienti per la realizzazione delle attività previste. A tal fine si dichiara che l'attività sarà svolta solo in piccola parte entro i 150 m (comunque fattore penalizzante e non escludente), come si evince dai criteri localizzativi di cui è stata fatta menzione nel paragrafo dedicato, i quali fanno riferimento ad attività edificatorie o di cambiamento morfologico del paesaggio, situazione che verosimilmente non ricorre per il progetto presentato, comunque ci si impegnerà nel dare precedenza ed utilizzare le aree più lontane ed esterne alla fascia di 150 per la deposizione dei pod, per poi utilizzare le altre per la viabilità interna e in caso di necessità, sempre e comunque all'interno della recinzione esistente dal 1980. Tutto ciò premesso, l'osservanza alla prescrizione n. 1 (in relazione alla distanza di 150 m dal Fosso Monteverde), che vorrebbe significare la demolizione della recinzione esistente e la realizzazione di una nuova recinzione all'interno, determinerebbe pertanto di fatto un diniego dell'approvazione già rilasciata, con giudizio favorevole, si chiede pertanto che tale prescrizione sia sottoposta a nuova valutazione ed eventualmente stralciata, alla luce di quanto ampiamente chiarito, soprattutto in riferimento al fatto concreto della non realizzabilità di alcuna infrastruttura. Per quanto detto, la Ditta Ricompost, attraverso la presente ha provveduto a fornire maggiori dettagli sulla gestione degli aspetti ambientali e paesaggistici che concernono le aree ricomprese nel perimetro dell'impianto in progetto e parzialmente ricadenti nell'ambito dei 150 m dal Fosso Monteverde e a tal fine chiede di poter stralciare la Prescrizione n.1 contenuta nel Giudizio n. 2716 rilasciato in data 25/10/2016 dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, specificatamente in relazione alla distanza pari a 150 m dal Fosso Monteverde, al fine di rendere effettivo ed attuabile il Parere Favorevole espresso dal suddetto Comitato e procedere con la procedura di AUA.

Pescara, 16/12/2016

Ricompost sas  
**RICOMPOST S.a.s.**  
 di Giansante M. & C.

V.le G. Marconi, 295 - 66126 PESCARA  
 C.F.eP.IVA 02094710684



*Istanza di revisione alla prescrizione n. 1 per impossibilità alla realizzazione progettuale, di cui al provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale avente ad oggetto "Sistema di compostaggio in-bag" – proponente RICOMPOST – Giudizio favorevole con prescrizioni n.2716 del 25/10/2016*



16/12/2016

Pag. 13



**L.R. 3 novembre 2015, n. 36**

**Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015.**

*(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 45/6 del 27 ottobre 2015](#), pubblicata nel BURA 6 novembre 2015, n. 121 Speciale ed entrata in vigore il 7 novembre 2015)*

Testo vigente  
(in vigore dal 08/03/2016)

**Allegato A**

Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua


ELENCO

	Corso d'acqua	Competenza regionale
1.	Fiume Tronto	asta principale a confine con la Regione Marche
2.	Torrente Vibrata	dalla sorgente alla foce
3.	Fiume Salinello	dalla sorgente alla foce
4.	Fiume Tordino	dalla sorgente alla foce
5.	Torrente Vezzola	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino
6.	Torrente Fiumicino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino
7.	Fiume Vomano	dalla sorgente alla foce
8.	Torrente Mavone	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Vomano
9.	Torrente Piomba	dalla sorgente alla foce
10.	Fiume Fino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tavo
11.	Fiume Tavo	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Fino
12.	Fiume Saline	dalla confluenza Fino-Tavo alla foce
13.	Fiume Aterno	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
14.	Torrente Raio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
15.	Fiume Vetoio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
16.	Fiume Vera	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
17.	Fiume Sagittario	dal lago di Scanno alla confluenza con il fiume Aterno
18.	Fiume Gizio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sagittario
19.	Fiume Pescara	dalle sorgenti alla foce
20.	Fiume Giardino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
21.	Fiume Tirino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
22.	Fiume Orta	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
23.	Fiume Lavino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
24.	Torrente Cigno	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
25.	Fiume Nora	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
26.	Fiume Alento	dalla sorgente alla foce
27.	Fiume Foro	dalla sorgente alla foce
28.	Torrente Dendalo	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Foro



29.	Torrente Arielli	dalla sorgente alla foce
30.	Torrente Moro	dalle sorgenti alla foce
31.	Torrente Feltrino	dalla sorgente alla foce
32.	Fiume Sangro	dalla sorgente alla foce
33.	Fiume Aventino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sangro
34.	Fiume Osento	dalla sorgente alla foce
35.	Fiume Sinello	dalla sorgente alla foce
36.	Fiume Trigno	asta principale al confine con la Regione Molise
37.	Torrente Treste	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Trigno
38.	Fiume Liri	dalla sorgente al confine con la Regione Lazio
39.	Fiume Giovenco	dalla sorgente all'incile
40.	Fiume Salto	dalla sorgente al confine con la Regione Lazio
41.	Fiume Imele	dalla sorgente alla confluenza con il Salto
42.	Fiume Turano	dalla sorgente al confine con la Regione Lazio

**Note all'Allegato A:**


Allegato così modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 8](#). Vedi l'[allegato originale](#).



2014/06	COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DI UN OPIFICIO INDUSTRIALE Ubicazione: Strada Provinciale 23 - Cellino Attanasio (TE) (PROGETTO ARCHITETTONICO)	
TMBRI:	
COMMITTENTE: RICOPOST S.p.A. Codice Fiscale e Partita Iva: 02094710864 Sede in Via Orsola, 144 - Pescara	
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: Dott. Ing. MARCO DURINI Codice Fiscale: BPN MCN 24417 0482C	
VERSIONE:	DATA: 08/09/2014
1	SCALA DISEGNO: VARIE
STUDIO D'INGEGNERIA VIA FOSCO FORESTE N°2 00144 ROMA (RM) TEL. 06 49483439 E-MAIL: DURINI@BDSSTUDIO.IT	



Planimetria catastale  
scala 1:1000



straicio del piano paesaggistico - carta dei vincoli  
scala 1:20000




straicio del P.S.D.A.  
Piano Stralcio Difesa Dalle Alluvioni  
scala 1:10000




straicio del P.S.D.A.  
Piano Stralcio Difesa Dalle Alluvioni  
scala 1:2500




straicio della tavola con destinazione d'uso aree urbane  
scala 1:10000




straicio della Carta del Vincolo Idrogeologico  
scala 1:10000




straicio della corografia  
scala 1:10000



straicio del P.A.I. - carta del rischio  
scala 1:10000



straicio del P.A.I. - carta della pericolosità  
scala 1:10000



straicio del PIANO PAESISTICO  
scala 1:20000

